

CAPO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1 (Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina i lavori dell'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci e l'elezione delle cariche sociali della "Banca dell'Elba Credito Cooperativo".

CAPO II – CONVOCAZIONE ED ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

Articolo 2 (Contenuto dell'avviso di convocazione)

1. L'avviso di convocazione deve indicare chiaramente le materie da trattare. Se si intende modificare un articolato, l'avviso deve indicare le disposizioni di cui si propone la modifica.
2. All'avviso di convocazione è allegata una informativa ritenuta utile dal Consiglio di Amministrazione per la illustrazione dei punti all'ordine del giorno.
3. Il modulo di delega allegato all'avviso di convocazione deve ricordare che non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato, né autenticare firme di deleganti che non indichino contestualmente il nome del delegato.
4. Presso le succursali e le sedi distaccate della Banca deve essere depositata una copia dei documenti il cui deposito presso la sede sociale è obbligatorio; di questo deposito si deve far menzione nell'avviso di convocazione.

Articolo 3 (Luogo e tempo dell'adunanza)

1. L'Assemblea dei soci è convocata presso la sede della Banca o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, scelto preferibilmente all'interno delle Province ove può operare la Banca. Questo luogo deve essere idoneo a contenere i soci che, secondo una ragionevole previsione degli amministratori, parteciperanno ai lavori assembleari.
2. In considerazione delle materie da trattare l'ora dell'adunanza deve essere fissata in modo da facilitare la partecipazione ed assicurare un'adeguata discussione assembleare.

Articolo 4 (Pubblicità dell'avviso di convocazione)

1. L'avviso di convocazione e i suoi allegati sono trasmessi – via posta ordinaria od elettronica, via telefax o mediante consegna – a ciascun socio avente il diritto di intervento in assemblea, all'indirizzo risultante dalla rispettiva scheda anagrafica, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la prima convocazione dell'assemblea dei soci.
2. L'avviso di convocazione è altresì affisso in modo visibile nella sede sociale e, ove presenti, nelle succursali e nelle sedi distaccate della Banca.

CAPO III – RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA

Articolo 5 (Deleghe di voto)

1. In conformità al disposto del terzo comma dell'art. 25 dello statuto il Consiglio di Amministrazione può autorizzare ad autenticare le deleghe di voto i membri del Consiglio di Amministrazione, il Direttore della Banca, i preposti alle succursali e delle sedi distaccate della Banca oltre che alcuni dipendenti.
2. La delega deve essere depositata prima dell'apertura dei lavori dell'Assemblea.

CAPO IV – COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

Articolo 6 (Legittimazione all'intervento in assemblea)

1. Possono intervenire e hanno diritto di voto coloro che, il giorno dell'adunanza assembleare, risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.
2. Possono intervenire altresì i sindaci, un rappresentante della Federazione Nazionale (Federcasse) e un rappresentante della Federazione locale cui la Banca aderisce.
3. Possono infine intervenire gli altri soggetti, la presenza dei quali è ritenuta utile o dal Consiglio di Amministrazione in relazione agli argomenti da trattare, o dal Presidente dell'Assemblea per lo svolgimento dei lavori. I soggetti indicati in questo comma possono partecipare alla discussione assembleare, solo se espressamente autorizzati dal Presidente dell'Assemblea.

Articolo 7 (Verifica degli intervenuti)

1. La verifica della legittimazione all'intervento in assemblea ha inizio, nel luogo di svolgimento dell'adunanza, almeno un'ora prima dell'orario fissato per l'inizio dell'Assemblea, salvo diverso termine stabilito nell'avviso di convocazione.
2. L'incaricato, verificata la legittimazione all'intervento, consegna in via definitiva al socio un numero di schede pari ai voti esercitabili da costui; le schede di voto sono di colore diverso a seconda che il relativo voto possa essere espresso in nome proprio o per delega. Agli intervenuti senza diritto di voto è rilasciato un cartellino di riconoscimento.
3. Gli incaricati devono annotare in un apposito registro, tenuto anche su supporto informatico, l'orario di ingresso di ciascun socio e il numero di schede consegnategli.
4. In caso di contestazione sulla legittimazione all'intervento o sul numero di voti esercitabili decide il Presidente dell'Assemblea.
5. Apparecchi fotografici o video o similari, nonché strumenti di registrazione e apparecchi di telefonia mobile non possono essere utilizzati nel luogo dell'adunanza, salva espressa autorizzazione del Presidente dell'Assemblea.

Articolo 8 (Presidente dell'Assemblea)

1. Nell'ora indicata nell'avviso di convocazione assume la Presidenza dell'Assemblea la persona individuata ai sensi del primo comma dell'art. 26 dello Statuto o, in caso di sua assenza, la persona eletta dall'Assemblea presieduta per tale incombenza dal più anziano come socio.
2. Il Presidente, nel dirigere i lavori assembleari, deve garantire il diritto di informazione del socio e deve facilitare un confronto costruttivo di opinioni.
3. Nel corso dell'adunanza il Presidente può sospendere i lavori assembleari per un breve periodo, motivando la relativa decisione.
4. Il Presidente, previo avvertimento, ha il potere di far allontanare dal luogo dell'adunanza, anche per una sola fase dei lavori assembleari, chiunque ne ostacoli il regolare svolgimento.
5. Il Presidente può adottare qualsiasi altro provvedimento ritenuto opportuno per garantire il corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.

Articolo 9 (Verifica del quorum costitutivo)

1. Il Presidente dell'Assemblea, appena assunte le proprie funzioni, verifica il raggiungimento del quorum costitutivo, ove richiesto; se questo quorum è raggiunto, il presidente dichiara l'assemblea validamente costituita; altrimenti rinvia l'assemblea ad altra convocazione; in caso di seconda convocazione, se non si raggiunge il quorum costitutivo dopo almeno due ore da quella indicata nel

relativo avviso, il presidente comunica ciò agli amministratori, affinché costoro convochino nuovamente l'Assemblea entro trenta giorni.

2. Una volta raggiunto il quorum costitutivo, è irrilevante per la prosecuzione dei lavori l'eventuale diminuzione, al di sotto di tale quorum, del numero di voti spettanti ai soci presenti.
3. Il socio che esce dal luogo dell'adunanza si considera comunque presente, a meno che costui abbia espressamente richiesto agli incaricati di registrare la propria uscita dall'Assemblea; in tal caso gli incaricati registrano anche il relativo orario di uscita. Il socio, una volta fatta registrare la propria uscita, può richiedere di essere riammesso ai lavori assembleari con una nuova registrazione del proprio ingresso.

Articolo 10 (Apertura dei lavori)

1. Il Presidente, accertata la regolare costituzione dell'assemblea, dichiara aperti i lavori, rendendo noto il numero dei soci presenti con diritto di voto e dando notizia dell'intervento in Assemblea di soggetti diversi dai soci.
2. L'Assemblea, su proposta del suo Presidente, elegge, mediante votazione per alzata di mano, il segretario, se diverso dal notaio presente, ed un numero di scrutatori considerato congruo rispetto al numero dei soci presenti.
3. Il segretario e il notaio possono farsi assistere da persone di loro fiducia ed avvalersi di apparecchi di registrazione al solo fine di facilitare la predisposizione del verbale assembleare.
4. Una volta stabilite le modalità di votazione e di scrutinio e prima dell'apertura della discussione sulle materie elencate nell'ordine del giorno, il Presidente può decidere che la loro trattazione avvenga sia secondo un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione, sia accorpandole in gruppi omogenei. Il Presidente può altresì disporre che si voti sulle singole proposte di deliberazione al termine della discussione su ciascuna materia corrispondente oppure al termine della discussione di tutte o alcune delle materie indicate nell'avviso di convocazione.

CAPO V – DISCUSSIONE ASSEMBLEARE

Articolo 11 (Illustrazione delle materie da trattare)

1. Il Presidente dell'Assemblea o le persone designate dal Consiglio di Amministrazione illustrano le materie elencate nell'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'Assemblea.
2. L'illustrazione della relazione sulla gestione non può durare più di 2 ore, mentre l'illustrazione delle relazioni del Collegio Sindacale e dell'incaricato del controllo contabile non può durare più di 30 minuti, a meno che questi controllori illustrino ai soci eventuali irregolarità riscontrate.

Articolo 12 (Discussione)

1. Il Presidente dell'Assemblea regola la discussione, dando la parola a chi è legittimato a chiederla.
2. Ogni socio può intervenire una sola volta su ciascun argomento o gruppi di argomenti posti in discussione, facendo osservazioni, chiedendo informazioni e formulando proposte. La richiesta di intervento, presentata secondo le modalità eventualmente fissate dal presidente, può essere avanzata fino a quando il presidente non dichiara chiusa la relativa discussione.
3. Ogni intervento non può durare, di regola, più di quindici minuti. Prima della scadenza del termine stabilito, il Presidente invita l'oratore a concludere e, scaduto il termine o in caso di intervento abusivo o non autorizzato, può togliergli la parola.
4. Il Presidente risponde normalmente al termine di tutti gli interventi sullo stesso argomento.

5. Esaurita la trattazione di tutte le materie indicate nell'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

CAPO VI – VOTAZIONI ASSEMBLEARI

Articolo 13 (Operazioni preparatorie)

1. Il Presidente, prima di dare inizio alle votazioni, riammette i soci esclusi ai sensi del quarto comma dell'art. 8.

Articolo 14 (Organizzazione della votazione)

1. Il Presidente soprintende alle votazioni, predisponendo un'ideale organizzazione.
2. Il Presidente mette in votazione prima le proposte di deliberazione presentate dal Consiglio di Amministrazione e poi, eventualmente, le altre. Se si devono approvare una o più norme statutarie o regolamentari, si votano in blocco, salvo che uno o più soci propongano un testo alternativo di una o più di queste norme; per le norme con testi alternativi il Presidente mette in votazione prima il testo proposto dal Consiglio di Amministrazione e poi, eventualmente, gli altri testi; se sono state approvate norme con un testo diverso da quello proposto dal Consiglio di Amministrazione, il Presidente pone in votazione l'intero l'articolo dopo averne verificata la coerenza interna.
3. Le proposte di deliberazione sono votate in modo palese, con controprova.
4. Il socio dissenziente od astenuto deve comunicare la propria identità al segretario durante o subito dopo la votazione.
5. Una volta votate tutte le proposte di deliberazione, il Presidente dichiara chiuse le votazioni.

CAPO VII – ELEZIONI DELLE CARICHE SOCIALI

SEZIONE PRIMA – LISTE DEI CANDIDATI

Art.15 (Nomina Commissione elettorale)

Contestualmente alla determinazione del numero dei consiglieri chiamati a far parte del Consiglio di Amministrazione per il prossimo triennio (ex art. 32 dello Statuto), l'Assemblea dei Soci indetta per l'approvazione del bilancio relativo all'anno precedente quello in cui si rinnovano le cariche sociali nomina una Commissione elettorale composta da 5 (cinque) membri effettivi e 2 (due) supplenti, scelti fra i soci della Banca. I membri che faranno parte della Commissione vengono proposti dal Consiglio di Amministrazione. Non possono essere nominati a far parte della Commissione i consiglieri, i sindaci in carica, i dipendenti della Banca e i soci che intendono candidarsi per una carica. Nel caso in cui uno dei componenti effettivi della Commissione venga meno, per qualsiasi motivo, subentra il supplente più anziano di età. Nel caso in cui uno dei supplenti venga meno, per qualsiasi motivo, i componenti rimasti provvedono immediatamente alla sua sostituzione, cooptando un nuovo membro tra i Soci della Banca e comunicandone la nomina al Consiglio di Amministrazione. La Commissione ha sede presso i locali della Banca ed ivi dovrà tenere le proprie riunioni.

Art.16 (Insediamento, elezione del Presidente, del segretario e svolgimento delle riunioni della Commissione elettorale)

Entro (90) novanta giorni dalla nomina, il Presidente della Banca provvede alla convocazione della prima riunione della Commissione che eleggerà, fra i propri membri, il Presidente e il Segretario.

L'elezione deve avvenire a maggioranza di voti e, a richiesta anche di un solo membro, a scrutinio segreto. La convocazione delle riunioni successive è demandata al Presidente della Commissione, ma può essere effettuata anche su richiesta congiunta di almeno tre degli altri membri. Le riunioni devono tenersi nei locali della Banca e alle stesse, previo invito obbligatorio, può partecipare un rappresentante della Federazione Toscana delle Banche di Credito Cooperativo. Il Segretario della Commissione elettorale provvede alla compilazione dei verbali delle adunanze, che devono restare riservati. Le decisioni della Commissione, da adottarsi con la presenza almeno della metà più uno dei membri effettivi ed a maggioranza dei voti validi, sono inappellabili. Il rappresentante della Federazione partecipa alle riunioni con voto consultivo ed è quindi ininfluenza ai fini della determinazione del quorum strutturale e funzionale.

Art. 17 (Compiti della Commissione elettorale)

La commissione elettorale provvede all'esame delle liste presentate escludendo quelle candidature che risultino non conformi allo Statuto, ai requisiti previsti dalla legge o formalmente non regolari ai sensi del presente regolamento, redigendo apposito verbale. La Commissione elettorale deve avvalersi di mezzi necessari per una approfondita ricerca conoscitiva relativa ai candidati. I membri della Commissione non possono essere proposti per alcuna candidatura, neppure se dimissionari. La Commissione, che dovrà concludere i propri lavori entro il 31 di marzo dell'anno in cui sono indette le elezioni, dovrà pronunciarsi circa l'esistenza dei requisiti previsti dal presente regolamento, dallo statuto e dalla legge, sia con riferimento alle liste che nei riguardi dei candidati a partecipare alle elezioni. Le relative decisioni dovranno risultare da apposito verbale. In caso di inammissibilità ne verrà data immediata notizia al socio presentatore, primo firmatario della lista e al candidato interessato mediante raccomandata. La decisione stessa verrà portata a conoscenza dell'assemblea prima dell'inizio delle votazioni, se richiesto dai diretti interessati.

Art. 18 (Formazione delle liste)

Per il rinnovo delle cariche sociali possono essere presentate più liste. Ciascuna di esse deve essere sottoscritta dai candidati in segno di accettazione e deve inoltre essere sottoscritta da un numero di soci presentatori pari almeno a cento e non più di duecentocinquanta fra quelli aventi diritto al voto. Le firme dei candidati e dei soci debbono essere autenticate da un Notaio, o dal Presidente o dal Vice Presidente della Banca o da funzionari a ciò delegati. Ogni lista deve contenere in allegato il curriculum vitae di ciascun candidato con l'indicazione delle competenze, delle esperienze e dei requisiti richiesti dallo Statuto e dalla legge.

Si possono candidare alla carica di amministratore i soci il cui nome è iscritto nel libro dei soci da almeno due anni ed aventi i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza richiesti dalla legge e dallo statuto. Se la Banca si trova in uno stato di difficoltà accertato dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, si può derogare al requisito di anzianità come socio per i candidati individuati in accordo con tale Fondo.

Non può candidarsi l'amministratore uscente che non ha conseguito durante il proprio mandato triennale 9 crediti formativi. Il Consiglio Nazionale di Federasse attribuisce i crediti formativi agli eventi formativi da esso riconosciuti. Lo stesso Consiglio predetermina le ipotesi di dispensa parziale o totale dall'obbligo di formazione permanente degli amministratori.

Inoltre il candidato deve avere:

corretto rapporto con la Banca, disponibilità di tempo, dedizione ai valori della mutualità, consapevolezza della delicatezza del compito, buon senso, equilibrio, prestigio, rappresentatività imprenditoriale o professionale o nel campo sociale, salda reputazione di riservatezza, nonché

essere esente da partecipazioni consociative esterne non coerenti con gli interessi della banca.

Gli amministratori debbono essere scelti fra i soci, i sindaci ed i probiviri possono essere scelti anche tra i non soci.

Tutti debbono avere i requisiti di cui al Decreto Legislativo 10 settembre 1993 n. 385. I sindaci revisori devono essere iscritti nell'Albo dei Revisori.

Il modulo di presentazione della candidatura, al quale sono allegati i documenti ivi indicati, deve essere sottoscritto con firma autenticata dai soggetti indicati nel secondo comma dell'art. 5 e deve contenere tra l'altro le seguenti dichiarazioni del candidato:

- a) l'attestazione di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, nonché di possedere tutti i requisiti prescritti dalla legge e dallo statuto per la carica per cui si candida;
- b) l'accettazione preventiva dell'incarico, in caso di elezione;
- c) l'impegno, in caso di elezione, ad adempiere i doveri legati alla carica per cui si candida con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità;
- d) l'impegno, per i candidati amministratori, in caso di elezione, ad adempiere l'obbligo di formazione permanente di cui al precedente comma 3;
- e) la comunicazione, per i candidati amministratori e sindaci, dei loro incarichi di amministrazione e di controllo in altre società.

Ciascuna lista dovrà indicare, accanto al nominativo, la carica alla quale i candidati concorrono e cioè dovranno essere indicati separatamente: i candidati che concorrono alla carica di consigliere, presidente del collegio sindacale, sindaco effettivo, sindaco supplente, probiviro effettivo, probiviro supplente. Devono essere altresì lasciati spazi in bianco, in numero pari a quello dei candidati da sostituire in caso di eventuale esclusione decisa ai sensi dei precedenti articoli dalla Commissione elettorale.

Art. 19 (Presentazione delle liste)

Le liste devono essere presentate presso la sede della Banca nel periodo tra il 15 gennaio ed il 20 febbraio dell'anno in cui si terranno le elezioni. Per ciascuna lista verrà rilasciata ricevuta con l'indicazione - anche ai fini dei successivi art. 22 e 25 - del giorno e dell'ora di presentazione della lista stessa. Le liste presentate oltre il predetto termine del 20 febbraio non saranno accettate. Ciascun socio non può sottoscrivere più di una lista. Qualora un socio abbia sottoscritto più liste, si considera efficace la sottoscrizione alla lista presentata per prima. Le firme dei soci presentatori debbono essere apposte di seguito al proprio nome e cognome, dattiloscritto o in stampatello.

Art. 20 (Pubblicazione delle liste)

Dal momento in cui le liste sono state esaminate, le schede contenenti l'indicazione delle competenze ed esperienze dei candidati ammessi vengono poste a disposizione dei Soci, che possono prenderne visione presso la Sede della Banca e presso le filiali della stessa, negli orari stabiliti, in base alle esigenze organizzative e di lavoro interne. La Commissione elettorale, in collaborazione con gli uffici della Banca, promuoverà - nelle forme che riterrà opportune - una informazione esauriente sulle candidature presentate, garantendone la par condicio fra tutti i candidati. E' compito della Commissione elettorale vigilare sul rispetto di quanto precede.

SEZIONE SECONDA – VOTAZIONI

Art. 21 (Svolgimento dell'Assemblea)

Il Presidente provvede alla costituzione del seggio elettorale e propone all'Assemblea di deliberare l'inizio ed il termine delle votazioni tenendo conto che dovranno avere una durata minima di quattro ore. Qualora, in virtù di tale durata minima le operazioni di voto non possano essere esaurite entro le ore 24, il Presidente potrà prorogare l'assemblea ai sensi dell'art. 29 dello Statuto, ma non oltre il giorno successivo. L'Assemblea provvede a nominare gli scrutatori, di cui uno con funzioni di presidente del seggio elettorale. Le funzioni di segretario saranno svolte dal segretario della stessa assemblea. Al Presidente e a tutti i componenti del seggio è demandato il compito di assicurare il corretto svolgimento delle operazioni di voto, nonché - a votazioni avvenute - di effettuare lo spoglio delle schede ed il conteggio dei voti ottenuti dalle singole liste e relativi candidati, redigendone apposito verbale. Le schede, potranno essere consegnate (per voto personale e per le deleghe possedute) al momento della registrazione degli elettori e dovranno essere autenticate da almeno due componenti del seggio, comunque prima delle operazioni di voto.

Art. 22 (Schede elettorali)

Le schede elettorali conterranno stampigliate, tutte le liste ammesse contraddistinte da numeri progressivi sulla base della data di presentazione e riportanti solo i nomi e cognomi dei candidati ammessi nell'ambito di ciascuna lista, con l'indicazione della carica alla quale essi aspirano. Le schede inoltre recheranno in testa a ciascuna lista un quadratino e la dicitura "Lista n. "seguita dal numero progressivo della lista stessa. Per il rinnovo delle cariche sociali il voto è segreto. L'assemblea tuttavia in caso di unica lista, può decidere a maggioranza di due terzi dei presenti, che l'elezione avvenga per alzata di mano.

Art. 23 (Modalità di votazione)

Gli aventi diritto al voto dovranno presentarsi al seggio elettorale, appositamente allestito, muniti del proprio certificato elettorale, ricevuto assieme all'avviso di convocazione, composto da due parti di cui una rimarrà al socio come ricevuta e una servirà per la partecipazione alla votazione. Ciascuna parte dovrà contenere il nome del socio e i propri dati identificativi. Al momento della votazione, il presidente del seggio elettorale o uno scrutatore a ciò delegato, provvederà a staccare la parte attestante la partecipazione alla votazione e riconsegnerà al Socio la parte restante del certificato elettorale, dopo aver apposto un timbro della Banca. Sul tabulato generale dei Soci dovrà essere annotata, da parte di un componente il seggio, l'avvenuta registrazione della presenza e la consegna delle schede per la partecipazione alla votazione. Il tabulato generale potrà essere integrato o affiancato da altri supporti elettronici, con l'ausilio del personale dipendente della banca, per consentire una procedura più snella di tutte le operazioni. Il voto si esprime ponendo un segno indicatore in testa al numero di lista prescelta nello spazio ad esso riservato. Nel caso in cui la lista prescelta non contenga il numero complessivo dei candidati da eleggere, l'elettore potrà integrare, nei righe in bianco appositamente predisposti, il nominativo di propri candidati, indicando: nome e cognome. All'interno della cabina dovranno essere esposte le liste dei candidati per ciascuna carica. Presso il seggio, dovrà essere disponibile, per consultazione, una copia del regolamento elettorale e dello Statuto.

SEZIONE TERZA – SCRUTINIO DEI VOTI E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

Art. 24 (Scrutinio dei voti)

Trascorso il termine di cui all'art. 21, il Presidente del seggio dichiara chiusa la votazione e dispone l'immediato inizio dello scrutinio. Il giudizio di validità o nullità della scheda, sentito il parere degli scrutatori, sarà espresso dal Presidente del seggio elettorale, il quale dovrà individuare la effettiva volontà dell'elettore. La scheda che contenga segni, frasi o quant'altro possa dar luogo a riconoscimento dell'elettore è nulla.

Art. 25 (Operazioni finali e proclamazione degli eletti)

Il Presidente del seggio elettorale, prima di redigere il verbale dello scrutinio, provvede a sigillare, il plico o i plichi contenenti le schede votate. Su ciascun plico dovrà essere apposta la firma del Presidente e di almeno due scrutatori. Il verbale dello scrutinio dovrà, fra l'altro rendicontare:

- a) il numero delle schede autenticate, delle schede consegnate, votate e avanzate;
- b) il numero dei tagliandi attestanti la partecipazione alla votazione;
- c) la corrispondenza numerica dei votanti annotati nel tabulato dei soci con i tagliandi di votazione e con le schede votate.

Il numero delle schede votate non potrà essere superiore a quelle consegnate le quali, a loro volta, non dovranno risultare superiori al numero dei soci presenti anche per delega. Il verbale dello scrutinio, firmato dagli scrutatori, dal segretario e dal Presidente del seggio, viene da questi consegnato al Presidente dell'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea da' lettura del verbale dello scrutinio proclamando i candidati eletti in base all'esito delle votazioni. Risulteranno eletti per la carica alla quale hanno concorso, i candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti fra più liste, saranno eletti i candidati appartenenti alla lista che risulterà essere stata presentata per prima ai sensi del precedente art. 19. I candidati eletti sono tenuti a formalizzare immediatamente, e comunque entro il termine di giorni trenta dalla data di svolgimento dell'Assemblea, l'accettazione delle rispettive cariche.

CAPO VIII – CHIUSURA DELL'ASSEMBLEA E PUBBLICITÀ DEI SUOI LAVORI

Art. 26 (Chiusura dei lavori)

1. Una volta trattate tutte le materie indicate nell'ordine del giorno e terminate le relative operazioni di voto e di scrutinio, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza.
2. Il Presidente può altresì dichiarare chiusa l'adunanza, se, dopo una sua eventuale sospensione disposta ai sensi del terzo comma dell'art. 8, riscontra l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea.
3. In caso di proroga dell'assemblea ai sensi dell'art. 29 dello statuto, possono partecipare alla successiva adunanza i soli soci intervenuti in quella precedente. Il Presidente dell'assemblea si preoccupa di apporre i sigilli alle urne, se non è ancora iniziato lo scrutinio dei voti.

Art. 27 (Pubblicità dei lavori)

1. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo e tempestivamente trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari; questa trascrizione deve comunque avvenire entro quindici giorni dall'avvenuta verbalizzazione o dalla iscrizione della relativa deliberazione nel registro delle imprese.

2. Sono conservati presso la sede sociale i documenti relativi ai lavori assembleari e, in particolare, le deleghe di voto.

CAPO IX – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28 (Modificazioni del regolamento)

1. Il presente regolamento può essere modificato dall'Assemblea ordinaria dei soci, se tale materia è stata previamente indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea.
2. Il presente regolamento non può essere disatteso occasionalmente, nemmeno a seguito di apposita deliberazione assembleare.

Art. 29 (Pubblicità del regolamento)

1. Il presente regolamento è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale e, ove presenti, presso le succursali e le sedi distaccate della Banca.
2. Ciascun socio ha diritto ad avere una copia gratuita di questo regolamento. Di esso si deve fare menzione in ogni avviso di convocazione dell'assemblea dei soci.